ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3962 del 06/08/2021

Oggetto DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 - VOLTURA

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N 1401/2020 del 25/03/2020 DA "SOCIETÀ MVG SRL A " SOCIETÀ ALOS MERCATO SRL" PER L'MPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA N. 156

Proposta n. PDET-AMB-2021-4092 del 06/08/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante Fabrizio Magnarello

Questo giorno sei AGOSTO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N 1401/2020 del 25/03/2020 DA "SOCIETÀ MVG SRL A " SOCIETÀ ALOS MERCATO SRL" PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DEPOSITO E CONFEZIONAMENTO DI CLORURO DI SODIO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA N. 156

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

Vista l'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 1401/2020 del 25/03/2020, a favore della Società MVG srl (PIVA 01284370390), con sede legale Faenza, via Sant'Andrea n 4 e impianto in Faenza, via Pana n.156, con attività di lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di cloruro di sodio:

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 01/06/2021 e acquisita da ARPAE SAC con PG 87572/2021 del 03/06/2021 (pratica SinaDoc 16615/2021), dalla Società **Alos Mercato srl** (P.IVA 01432531000), con sede legale in Roma, via Sardegna n. 14, con la quale chiede la voltura dell'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 41401/2020 del 25/03/2020, da

Società MVG srl (PIVA 01284370390), con sede legale Faenza, via Sant'Andrea n 4 e dell'impianto in Faenza, via Pana n.156;

RICHIAMATA la <u>normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque</u> dall'inquinamento :

- > D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" Ti-tolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ➤ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ➤ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- > DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la <u>normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfe-ra:</u>

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 16615/2021, emerge che:

- la Società svolge lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di cloruro di sodio:
- in data 01/06/2021 la Società Alos Mercato srl ha presentato istanza di voltura dell'AUA n. 1401/2020 del 25/03/2020, da "Società MVG srl ", per l'impianto sito in comune di Faenza (RA), via Pana n. 156;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Società interessata

documentazione integrativa, come comunicato con nota PG 103720/2021 del 02/07/2021,

VISTO lo stralcio della visura camerale CCIAA dal quale si evince che la variazione della titolarità è avvenuta con atto di affitto/comodato in data 22/04/2021, registrato in data 28/04/2021 dal notaio Costamante Pietro n. rep. 25317/15309.

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante Sig. Culotta Domenico della **Società Alos Mercato srl** di avere la piena disponibilità dell'attività per anni tre;

CONSIDERATO che nulla si modifica rispetto a quanto autorizzato con l'AUA n. 4286/2016 del 03/11/2016;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati si ritiene di poter procede alla voltura dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna, con determina **n. 1401/2020** del 25/03/2020, da Società MVG srl (PIVA 01284370390), nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

- LA VOLTURA DELL'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 1401/2020 del 25/03/2020 ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Società Alos Mercato srl (P.IVA 01432531000), con sede legale in Roma, via Sardegna n. 14 e dell'impianto sito in comune di Faenza (RA), via Pana n. 156, per l'esercizio dell'attività di lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di cloruro di sodio, fatti salvi i diritti di terzi;
- DI DARE ATTO che vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della determina n. 1401/2020 del 25/03/2020. e che vengono riportate anche nel presente atto di voltura. In particolare:
 - l'Allegato A) riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche;
 - l'**Allegato B) riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per le <u>emissioni in atmosfera.</u>
- 3. DI CONFERMARE, <u>senza alcuna variazione</u>, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di adozione dell'AUA n **1401/2020** del **25/03/2020**.
- 4. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

- DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 7. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle sue prescrizioni prima della scadenza qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. Nel caso specifico l'efficacia della presente AUA volturata prosegue a far data dal rilascio da parte del SUAP dell'Unione della Romagna faentina adottata da ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 1401/2020 del 25/03/2020;
- 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati,ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da guando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello


SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Condizioni

- le acque da scaricare sono acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali derivanti dai servizi igienici di uno stabilimento adibito a lavorazione e stoccaggio di cloruro di sodio;
- 2. Il numero totale degli abitanti equivalenti dell'insediamento risulta essere di 5 in relazione al numero degli addetti dell'attività, così come dichiarato all'atto della domanda;
- le acque reflue domestiche derivanti dall'attività di cui sopra sono trattate in degrassatori, fosse imhoff e filtro batterico anaerobico dimensionato per 35 AE e poi scaricate previo pozzetto ufficiale di prelevamento, in acque superficiali;
- 4. i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (5 AE).

Prescrizioni

- a) gli impianti di trattamento dei reflui, quali pozzetti degrassatori e fosse imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.)
- c) il pozzetto di prelevamento delle acque reflue scaricate, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- d) la planimetria della rete fognaria costituisce parte integrante della presnte AUA



EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art.269 del DIgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta MVG srl svolge attività di lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di cloruro di sodio nel sito di via Pana n156 in Comune di Faenza;
- La emissione in atmosfera (E1) afferisce all' impianto a letto fluido per l'essicazione del cloruro di sodio, costituito da un bruciatore a metano a servizio di tale impianto. L'impianto di essiccazione è dotato di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare mediante installazione di filtro a maniche:
- Il bruciatore a servizio dell'impianto di essiccazione ha una potenzialità pari a 1,745 MWt, è in vena d'aria, pertanto escluso dal campo di applicazione di cui all'art.273 Bis – Medi impianti di combustione - (comma 10 dell'art.273 Bis del DIgs n.152/2006 e smi);
- Il bruciatore deve essere comunque dotato di sistema Low-NOx per la riduzione delle emissioni di NOx.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1- IMPIANTO DI ESSICCAZIONE SALE - F.M.

Portata massima	45000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	65/70	Ç
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Prescrizioni:

- 1. Per il punto di emissione sopraindicato, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime anche al fine di verificare l'efficienza del bruciatore. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici, per un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
- 2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio

UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina	
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose	
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli	
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio	
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici	
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)	
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)	
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici	
UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCI) e acido fluoridrico (HF)	
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCI)	
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro	
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico	
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri	
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico	
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca	

NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, il 30/06/2020. Entro tale data, la Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio e la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al sopraindicato punto 1);

- 6. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale per il punto di emissione indicato con E1. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sul sistema di abbattimento installato, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie dello stesso;
 - le manutenzioni da effettuare sul bruciatore a servizio dell'impianto di essiccazione, con frequenza almeno annuale.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.